

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Le finalità e il contenuto del progetto di legge

Il progetto di legge in oggetto è composto da 32 articoli, strutturati in sei titoli e dagli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3 contenenti la nuova disciplina regionale circa la valutazione di impatto ambientale dei progetti, in adeguamento alle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 104/2017 al d.lgs. n. 152/2006.

Tale progetto di legge si pone in stretta continuità con la precedente legge regionale n. 9 del 1999 di cui ripropone invariate alcune disposizioni.

Si tratta in linea generale di disposizioni la cui attuazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale, basandosi sull'assetto, le modalità e le modalità organizzative della Regione Emilia-Romagna.

Gli articoli 27 e 31 comportano delle entrate a carico del bilancio regionale.

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

L'**articolo 1** descrive le finalità della legge, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

Gli **articoli da 2 a 9** contengono disposizioni circa le definizioni, l'informazione e la partecipazione, l'ambito di applicazione, le procedure preliminari e le autorità competenti che non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Titolo II – PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. (SCREENING)

Gli **articoli 10 e 11** contengono disposizioni sul Procedimento e sul provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) che non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Titolo III – PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA

Gli **articoli da 12 a 21** contengono disposizioni sulle varie fasi del procedimento unico, sulle modalità di svolgimento della conferenza di servizi e sul provvedimento di autorizzazione unica e sui suoi effetti che non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Titolo IV – PROCEDURE DI V.I.A. INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI

Gli **articoli da 22 a 24** contengono disposizioni sulle procedure di VIA interregionali, di competenza statale e con impatti transfrontalieri che non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Titolo V – MONITORAGGIO E CONTROLLI

Gli **articoli da 25 a 27** contengono disposizioni sul monitoraggio degli effetti ambientali dei progetti, sul controllo sostitutivo e sulle attività di vigilanza e controllo che non comportano oneri a carico del bilancio regionale. L'articolo 27 al comma 3 dispone che la Giunta regionale può nominare, per le sanzioni previste all'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, agenti accertatori i funzionari di ARPAE nei casi di esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della legge regionale n. 13 del 2015. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio regionale.

Titolo VI – DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

L'articolo 28, al comma 2 dispone, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999, che la Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale nonché un archivio in cui sono raccolti i S.I.A. e i provvedimenti di V.I.A. con la relativa documentazione, secondo le modalità e le disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna.

L'articolo 29 è relativo alla clausola valutativa e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 30, al comma 1 dispone che la Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione di impatto ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni secondo le modalità e le disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna.

L'articolo 30, al comma 2 dispone che la Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di valutazione di impatto ambientale secondo le modalità e le disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna.

L'articolo 31 è relativo alle modalità di determinazione delle spese istruttorie per i procedimenti disciplinati dalla legge. In proposito l'articolo dispone che le risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.

L'articolo 32 contiene disposizioni transitorie e finali che non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Gli allegati A.1, A.2 e A.3 elencano i progetti assoggettati a V.I.A. di competenza rispettivamente regionale, regionale con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e comunale.

Gli allegati B.1, B.2 e B.3 elencano i progetti assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) di competenza rispettivamente regionale, regionale con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015 e comunale.